CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - 00186 ROMA - VIA ARENULA, 71

PRESIDENZA E SEGRETERIA
00187 ROMA - VIA IV NOVEMBRE, 114
TEL. 06.6976701 r.a. - FAX 06.69767048

CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI
20/06/2012 U-fca/2950/2012

/U-AZ/12

Circ. n.82/XVIII Sess.

Ai Consigli degli Ordini
degli Ingegneri
Loro Sedi

Oggetto: Attività di collaudo degli Ingegneri dipendenti di pubbliche amministrazioni – art. 61, comma 9, del D.L. n. 112/2008 – ambito soggettivo di applicazione – richiesta parere – risposta Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del 17/01/2012 – risposta Dipartimento della Funzione Pubblica del 13/02/2012

Con la presente si informa che il Dipartimento della Funzione Pubblica, su conforme parere del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - a seguito di reiterate richieste di parere del Consiglio Nazionale, sollecitato al riguardo da vari Ordini provinciali - si è finalmente espresso in merito all'ambito di applicazione dell'articolo 61, comma 9, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, come convertito dalla legge 6 agosto 2008 n. 133 ("Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria").

L'articolo 61, comma 9, del DL n.112/2008 *cit.* stabilisce che: "*Il 50 per cento del compenso spettante al dipendente pubblico per l'attività di componente o di segretario del collegio arbitrale è versato direttamente ad apposito capitolo del bilancio dello Stato ; il predetto importo è riassegnato al fondo di amministrazione per il finanziamento del trattamento economico accessorio dei dirigenti ovvero ai fondi perequativi istituiti dagli organi di autogoverno del personale di magistratura e dell'Avvocatura dello Stato ove esistenti ; la medesima disposizione si applica al compenso spettante al dipendente*

pubblico per i collaudi svolti in relazione ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai corrispettivi non ancora riscossi relativi ai procedimenti arbitrali ed ai collaudi in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" (in allegato).

Sulla specifica norma questo Consiglio Nazionale, con ripetute richieste di parere (datate 19/12/2008 ; 28/04/2009 ; 1/09/2009 ; 3/02/2010 e 2/11/2011), aveva chiesto alle competenti Autorità se la citata disposizione riguardi tutti gli Ingegneri dipendenti pubblici che abbiano espletato incarichi di collaudo per conto di pubbliche amministrazioni, oppure soltanto gli incarichi attribuiti dalla amministrazione di appartenenza, nonché se essa concerna anche gli Ingegneri dipendenti pubblici che abbiano svolto incarichi di collaudo (autorizzati) in qualità di liberi professionisti, essendo in possesso di regolare partita IVA (v. richiesta di parere CNI del 3/02/2010, allegata).

Tale chiarimento necessitava in quanto – nell'attesa di delucidazioni da parte ministeriale – non poche amministrazioni avevano sospeso i pagamenti ai dipendenti pubblici interessati, con evidenti conseguenze negative e incertezze sul da farsi.

Adesso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, **Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato**, nella nota prot. n. 123618 del 17 gennaio 2012, afferma che, per quel che concerne il profilo soggettivo di applicazione (*primo quesito* del CNI), **il comma 9 dell'art. 61 del D.L. 112/2008 deve ritenersi applicabile a tutti i dipendenti pubblici**, risultando irrilevante che l'amministrazione conferente l'incarico sia quella di appartenenza del dipendente ovvero altra amministrazione.

In particolare, il parere afferma :

"*Al riguardo, in merito al primo quesito, afferente il profilo soggettivo, si devono ritenere destinatari della norma tutti i dipendenti delle amministrazioni pubbliche (di qualifica dirigenziale e non) che svolgano una delle richiamate attività e che ne percepiscano il relativo compenso. Ai fini dell'applicazione della decurtazione in discorso, infatti, non rileva l'amministrazione che assegna l'incarico (quella di appartenenza o altra) bensì la qualifica di pubblico impiegato del dipendente che svolge le predette attività e ciò a prescindere dalla tipologia contrattuale di lavoro che lega tale personale all'amministrazione. Si esprime pertanto l'avviso di applicare la*

norma di cui trattasi anche laddove il rapporto di lavoro assuma la forma contrattuale del part-time. Si ritiene altresì utile precisare, per una corretta demarcazione dell'ambito operativo della fattispecie, che la norma trova applicazione limitatamente ai collaudi svolti in relazione a "contratti pubblici di lavori, servizi o forniture" e non va pertanto riferita agli incarichi di collaudo riconducibili ad attività che esulino dalla nozione codicistica di 'contratto pubblico' ".

Per quanto riguarda il *secondo quesito* – se l'art.61, comma 9, *cit.*, concerna anche gli Ingegneri dipendenti pubblici che abbiano svolto incarichi di collaudo in qualità di liberi professionisti, essendo in possesso di regolare partita IVA - la Ragioneria Generale dello Stato ritiene "*necessaria la pregiudiziale verifica circa la possibilità dell'amministrazione di conferire a un dipendente pubblico a tempo pieno e indeterminato lo svolgimento di un incarico in qualità di libero professionista e se ciò sia eventualmente possibile in costanza di un rapporto di lavoro part-time. In caso affermativo si tratta di verificare se l'espletamento di tale incarico professionale sia sufficiente ad escludere l'operatività della norma in argomento. Ad avviso dello scrivente l'esclusione andrebbe circoscritta esclusivamente ai professionisti del tutto estranei all'amministrazione, mentre appare dubbia la possibilità di un'interpretazione estensiva dell'esclusione anche nei confronti dei dipendenti pubblici (sia pur in regime di part-time) in quanto ciò vanificherebbe la portata applicativa della disposizione".*

Sullo specifico punto, tuttavia, la Ragioneria Generale rinvia al Dipartimento della Funzione Pubblica per le valutazioni circa la compatibilità dello svolgimento dell'incarico di collaudo da parte del pubblico dipendente.

Per quanto attiene all'obbligo del versamento del 50% del compenso ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, la Ragioneria Generale, in primo luogo, ricorda che gli enti territoriali, gli enti di competenza regionale o delle province autonome e quelli del Servizio sanitario nazionale non devono procedere al versamento al bilancio dello Stato delle somme trattenute (*ex* comma 17, secondo periodo, dell'art.61 *cit.*).

Infine, precisa la Ragioneria Generale dello Stato, per quanto attiene la riduzione del compenso dei dipendenti pubblici in applicazione del citato art.61, comma 9, la naturale destinazione funzionale del prescritto versamento del 50% del compenso è il fondo per il trattamento economico accessorio del personale, che viene determinato a seconda che la prestazione di collaudo sia svolta per conto della propria amministrazione

ovvero di altro ente pubblico, sulla base dell'apposita autorizzazione ad espletare incarichi professionali.

* * *

Il **Dipartimento della Funzione Pubblica**, facendo proprie le osservazioni della Ragioneria Generale dello Stato sull'ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni in materia di collaudo previste dall'art.61, comma 9, D.L. n.112/2008, aggiunge alcune indicazioni in merito ai profili di incompatibilità derivanti dalla mancata applicazione dei principi generali vigenti in materia al caso di specie, precisando quanto segue : "*In proposito, l'art. 60 del DPR 10 gennaio 1957 n. 3, richiamato dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165, fissa il principio generale sulle incompatibilità per i pubblici dipendenti, secondo cui 'L'impiegato non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze dei privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro...'. Tale principio è poi derogabile in presenza di particolari presupposti ; in particolare, per quanto riguarda lo svolgimento di attività professionale, l'art.1, comma 56 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, consente l'iscrizione agli albi professionali e lo svolgimento della relativa attività ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno ; inoltre, l'art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001 non consente al dipendente pubblico lo svolgimento di incarichi retribuiti, anche occasionali, non ricompresi nei compiti e doveri d'ufficio, senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza*".

"*Come noto, la partita IVA è uno strumento finalizzato alla riscossione dell'imposta del valore aggiunto, che, in base all'articolo 35 del dPR n.633 del 1972, è applicata ai 'soggetti che intraprendono l'esercizio di un'impresa, arte o professione nel territorio dello Stato...', dovendosi intendere per esercizio ai arti e professioni, ai sensi dell'articolo 5 del medesimo decreto presidenziale, l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di qualsiasi attività di lavoro autonomo da parte di persone fisiche ovvero da parte di società semplici o di associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata delle attività stesse'* ".

Il parere della Funzione Pubblica conclude che, "*in base al combinato disposto delle citate disposizioni è, quindi, precluso al dipendente pubblico in regime di lavoro a tempo pieno lo*

svolgimento di incarichi di collaudo, ove tali incarichi si collochino nell'ambito dell'esercizio abituale di un'attività professionale da parte del pubblico dipendente, di cui è indice la titolarità in capo al professionista incaricato di partita IVA. Tali incarichi potranno, pertanto, essere svolti solo occasionalmente, previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza".

Si trasmettono quindi in allegato i due importanti pareri ministeriali che giungono, seppure in ritardo, a fornire elementi di certezza alle pubbliche amministrazioni tenute a decurtare il compenso spettante al dipendente pubblico che svolge il collaudo, nonché ai singoli interessati.

Distinti saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Ing. Riccardo Pellegatta)

IL PRESIDENTE
(Ing. Armando Zambrano)

ALLEGATI:

1) Art. 61 DL n.112/2008, come convertito dalla L. 133/2008 ;
2) Richiesta parere CNI del 3/02/2010 ;
3) Parere Ragioneria Generale dello Stato del 17/01/2012 ;
4) Parere Dipartimento della Funzione Pubblica del 13/02/2012.

pa0703cir_rev

D.L. 25-6-2008 n. 112
Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 25 giugno 2008, n. 147, S.O.

Art. 61. *Ulteriori misure di riduzione della spesa ed abolizione della quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica* (238)

1. A decorrere dall'anno 2009 la spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del *comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311*, con esclusione delle Autorità indipendenti, per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, operanti nelle predette amministrazioni, è ridotta del 30 per cento rispetto a quella sostenuta nell'anno 2007. A tale fine le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa.

2. Al fine di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni, riducendo ulteriormente la spesa per studi e consulenze, all' *articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266*, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «al 40 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «al 30 per cento»;

b) in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Nel limite di spesa stabilito ai sensi del primo periodo deve rientrare anche la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti» (254).

3. Le disposizioni introdotte dal comma 2 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009 (255).

4. All' *articolo 53, comma 14, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il

seguente periodo: «Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza».

5. A decorrere dall'anno 2009 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del *comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311*, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2007 per le medesime finalità. La disposizione del presente comma non si applica alle spese per convegni organizzati dalle università e dagli enti di ricerca.

6. A decorrere dall'anno 2009 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del *comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311*, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni per un ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2007 per le medesime finalità.

7. Le società, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del *comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311*, si conformano al principio di riduzione di spesa per studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, desumibile dai precedenti commi 2, 5 e 6. In sede di rinnovo dei contratti di servizio, i relativi corrispettivi sono ridotti in applicazione della disposizione di cui al primo periodo del presente comma. I soggetti che esercitano i poteri dell'azionista garantiscono che, all'atto dell'approvazione del bilancio, sia comunque distribuito, ove possibile, un dividendo corrispondente al relativo risparmio di spesa. (244)

[7-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2009, la percentuale prevista dall'*articolo 92, comma 5, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori*, servizi e forniture, di cui al *decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*, e successive modificazioni, è destinata nella misura

dello 0,5 per cento alle finalità di cui alla medesima disposizione e, nella misura dell'1,5 per cento, è versata ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere destinata al fondo di cui al comma 17 del presente articolo. (242)
]

[8. A decorrere dal 1° gennaio 2009, la percentuale prevista dall' *articolo 92, comma 5, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*, è destinata nella misura dello 0,5 per cento alle finalità di cui alla medesima disposizione e, nella misura dell'1,5 per cento, è versata ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. (241)
]

9. Il 50 per cento del compenso spettante al dipendente pubblico per l'attività di componente o di segretario del collegio arbitrale è versato direttamente ad apposito capitolo del bilancio dello Stato; il predetto importo è riassegnato al fondo di amministrazione per il finanziamento del trattamento economico accessorio dei dirigenti ovvero ai fondi perequativi istituiti dagli organi di autogoverno del personale di magistratura e dell'Avvocatura dello Stato ove esistenti; la medesima disposizione si applica al compenso spettante al dipendente pubblico per i collaudi svolti in relazione a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai corrispettivi non ancora riscossi relativi ai procedimenti arbitrali ed ai collaudi in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (256).

10. A decorrere dal 1° gennaio 2009 le indennità di funzione ed i gettoni di presenza indicati nell' *articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, e successive modificazioni, sono rideterminati con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008 per gli enti indicati nel medesimo *articolo 82* che nell'anno precedente non hanno rispettato il patto di stabilità. Sino al 2011 è sospesa la possibilità di incremento prevista nel comma 10 dell' *articolo 82 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000*.

11. I contributi ordinari attribuiti dal Ministero dell'interno a favore degli enti locali sono ridotti a decorrere dall'anno 2009 di un importo pari a 200 milioni di euro annui per i comuni ed a 50

milioni di euro annui per le province.

12. All' *articolo 1, comma 725, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo periodo, le parole: «all'80 per cento» e le parole «al 70 per cento» sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: «al 70 per cento» ed «al 60 per cento»;

b) nel secondo periodo, le parole: «e in misura ragionevole e proporzionata» sono sostituite dalle seguenti: «e in misura comunque non superiore al doppio del compenso onnicomprensivo di cui al primo periodo»;

c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle società controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, dalle società indicate nel primo periodo del presente comma».

13. Le disposizioni di cui al comma 12 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009.

14. A decorrere dalla data di conferimento o di rinnovo degli incarichi i trattamenti economici complessivi spettanti ai direttori generali, ai direttori sanitari, ai direttori amministrativi, ed i compensi spettanti ai componenti dei collegi sindacali delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliero universitarie, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e degli istituti zooprofilattici sono rideterminati con una riduzione del 20 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008 [(257)]. [(249)]

15. Fermo quanto previsto dal comma 14, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 5 e 6 non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale ed agli enti locali [(258)]. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 5 e 6 non si applicano agli enti previdenziali privatizzati.

16. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, le regioni, entro il 31 dicembre 2008, adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare la riduzione degli oneri degli organismi politici e degli apparati amministrativi, con particolare riferimento alla diminuzione dell'ammontare dei compensi e delle indennità dei componenti degli organi rappresentativi e del numero di questi ultimi, alla soppressione degli enti inutili, alla fusione delle società partecipate, al

ridimensionamento delle strutture organizzative ed all'adozione di misure analoghe a quelle previste nel presente articolo. La disposizione di cui al presente comma costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del presente comma, aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno, concorrono alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 19 (259).

17. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa e le maggiori entrate di cui al presente articolo, con esclusione di quelle di cui ai commi 14 e 16, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La disposizione di cui al primo periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale. Le somme versate ai sensi del primo periodo sono riassegnate ad un apposito fondo di parte corrente. La dotazione finanziaria del fondo è stabilita in 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009; la predetta dotazione è incrementata con le somme riassegnate ai sensi del periodo precedente. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze una quota del fondo di cui al terzo periodo può essere destinata alla tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, inclusa l'assunzione di personale in deroga ai limiti stabiliti dalla legislazione vigente ai sensi e nei limiti di cui al comma 22; un'ulteriore quota può essere destinata al finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni indicate nell' *articolo 67*, comma 5, ovvero delle amministrazioni interessate dall'applicazione dell' *articolo 67*, comma 2. Le somme destinate alla tutela della sicurezza pubblica sono ripartite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tra le unità previsionali di base interessate. La quota del fondo eccedente la dotazione di 200 milioni di euro non destinata alle predette finalità entro il 31 dicembre di ogni anno costituisce economia di bilancio. (247) (248) (252)

18. Per l'anno 2009 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un apposito fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro, per la realizzazione, sulla base di apposite

convenzioni tra il Ministero dell'interno ed i comuni interessati, delle iniziative urgenti occorrenti per il potenziamento della sicurezza urbana e la tutela dell'ordine pubblico. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma. (245)

19. Per gli anni 2009, 2010 e 2011, la quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per gli assistiti non esentati, di cui all' *articolo 1, comma 796, lettera p), primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, è abolita. Resta fermo quanto previsto dal comma 21 del presente articolo (260). (250)

20. Ai fini della copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 19:

a) il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale al quale concorre ordinariamente lo Stato, di cui all' *articolo 79*, comma 1, del presente decreto, è incrementato di 400 milioni di euro su base annua per gli anni 2009, 2010 e 2011;

b) le regioni (261):

1) destinano, ciascuna al proprio servizio sanitario regionale, le risorse provenienti dalle disposizioni di cui ai commi 14 e 16;

2) adottano ulteriori misure di incremento dell'efficienza e di razionalizzazione della spesa, dirette a realizzare la parte residuale della copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 19. (240)

21. Le regioni, comunque, in luogo della completa adozione delle misure di cui ai commi 14 e 16 ed al numero 2) della lettera b) del comma 20 possono decidere di applicare, in misura integrale o ridotta, la quota di partecipazione abolita ai sensi del comma 19, ovvero altre forme di partecipazione dei cittadini alla spesa sanitaria di effetto finanziario equivalente. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto al comma 20, lettera b), e al primo periodo del presente comma, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, comunica alle regioni, entro il 30 settembre 2008, l'importo che ciascuna di esse deve garantire ai fini dell'equivalenza finanziaria (262). (240)

22. Per l'anno 2009, per le esigenze connesse alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione ed al contrasto del crimine, alla repressione delle frodi e delle violazioni degli obblighi fiscali

ed alla tutela del patrimonio agroforestale, la Polizia di Stato, Corpo dei Vigili del Fuoco, l'Arma dei carabinieri, il Corpo della Guardia di finanza, il Corpo di polizia penitenziaria ed il Corpo forestale dello Stato sono autorizzati ad effettuare assunzioni in deroga alla normativa vigente entro un limite di spesa pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, a valere, quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2009 e a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, sulle risorse di cui al comma 17, e quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2009 a valere sulle risorse di cui all' *articolo 60*, comma 8. Tali risorse sono destinate prioritariamente al reclutamento di personale proveniente dalle Forze armate. Alla ripartizione delle predette risorse si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, da adottarsi su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, dell'interno e dell'economia e delle finanze, entro il 31 marzo 2009, secondo le modalità di cui all' *articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449*, e successive modificazioni. (243) (246) (253)

23. Le somme di denaro sequestrate nell'ambito di procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione di cui alla *legge 31 maggio 1965, n. 575*, e successive modificazioni, o di irrogazione di sanzioni amministrative, anche di cui al *decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231*, affluiscono ad un unico fondo. Allo stesso fondo affluiscono altresì i proventi derivanti dai beni confiscati nell'ambito di procedimenti penali, amministrativi o per l'applicazione di misure di prevenzione di cui alla *legge 31 maggio 1965, n. 575*, e successive modificazioni, nonché alla *legge 27 dicembre 1956, n. 1423*, e successive modificazioni, o di irrogazione di sanzioni amministrative, anche di cui al *decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231*, e successive modificazioni. Per la gestione delle predette risorse può essere utilizzata la società di cui all' *articolo 1, comma 367 della legge 24 dicembre 2007, n. 244*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, sono adottate le disposizioni di attuazione del presente comma (251).

[24. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, provvede annualmente a determinare con decreto i risparmi conseguiti per effetto dell'applicazione delle disposizioni del comma 23, che sono

devoluti insieme ai proventi di cui al secondo periodo del citato comma 23, previa verifica di compatibilità e ammissibilità finanziaria delle relative utilizzazioni, per quota parte alla tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, per altra quota al potenziamento dei servizi istituzionali del Ministero della giustizia, e per la restante parte sono versati all'entrata del bilancio dello Stato. (239)
]

25. Sono abrogati i *commi 102, 103* e *104 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244*.

26. All' *articolo 301-bis del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43*, nel comma 1, dopo le parole: «beni mobili» sono inserite le seguenti: «compresi quelli».

27. Dopo il *comma 345 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266*, è inserito il seguente:
«345-bis. Quota parte del fondo di cui al comma 345, stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, è destinata al finanziamento della carta acquisti, di cui all' *articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, finalizzata all'acquisto di beni e servizi a favore dei cittadini residenti che versano in condizione di maggior disagio economico».

(238) Articolo così sostituito dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*.

(239) Comma abrogato dall'*art. 2, comma 8, D.L. 16 settembre 2008, n. 143*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 13 novembre 2008, n. 181*.

(240) Per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, vedi l'*art. 1, comma 5, D.L. 7 ottobre 2008, n. 154*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 4 dicembre 2008, n. 189*.

(241) Comma abrogato dall'*art. 1, comma 10-quater, lett. b), D.L. 23 ottobre 2008, n. 162*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 22 dicembre 2008, n. 201*.

(242) Comma inserito dall'*art. 18, comma 4-sexies, D.L. 29 novembre 2008, n. 185*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 gennaio 2009, n. 2* e, successivamente, abrogato dall'*art. 35, comma 3, L. 4 novembre 2010, n. 183*.

(243) Comma così modificato dall'*art. 6, comma 1, D.L. 23 febbraio 2009, n. 11*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 aprile 2009, n. 38*.

(244) Comma così modificato dall'*art. 8-novies, comma 1, D.L. 10 febbraio 2009, n. 5*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 aprile 2009, n. 33*.

(245) Per la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al presente comma vedi l'*art. 24, comma 75, D.L. 1° luglio 2009, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 3 agosto 2009, n. 102*.

(246) Per la proroga del termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, di cui al presente comma, vedi l'*art. 4, comma 7, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 febbraio 2010, n. 25*.

(247) Per la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al presente comma vedi l'*art. 2, comma 65, L. 23 dicembre 2009, n. 191*.

(248) La Corte costituzionale, con sentenza 16-30 dicembre 2009, n. 341 (Gazz. Uff. 7 gennaio 2010, n. 1 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui si applica all'Università della Valle d'Aosta.

(249) La Corte costituzionale, con sentenza 16-30 dicembre 2009, n. 341 (Gazz. Uff. 7 gennaio 2010, n. 1 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui si applica alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

(250) Per la cessazione degli effetti delle disposizioni, di cui al presente comma, vedi l'*art. 17, comma 6, D.L. 6 luglio 2011, n. 98*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 15 luglio 2011, n. 111*.

(251) Vedi, anche, l'*art. 2, D.L. 16 settembre 2008, n. 143* e il comma 2 dell'*art. 6, D.L. 23 febbraio 2009, n. 11*.

(252) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 23 dicembre 2009*. Vedi, anche, l'*art. 2, comma 32, L. 22 dicembre 2008, n. 203*.

(253) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.P.R. 21 aprile 2009*.

(254) In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l'*art. 1, comma 11, D.L. 4 novembre 2009, n. 152*.

(255) In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l'*art. 1, comma 11, D.L. 4 novembre 2009, n. 152*.

(256) La Corte costituzionale, con sentenza 16 - 30 dicembre 2009, n. 341 (Gazz. Uff. 7 gennaio 2010, n. 1, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 61, comma 9, proposte, in relazione all'art. 119 della Costituzione, dalle Regioni Emilia-Romagna e Veneto; ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 61, commi 14 e 16, proposte, in relazione agli artt. 117 e 119 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna; ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 61, comma 20, lettera b), proposta, in relazione all'art. 119 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna; ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 61, comma 21, proposta, in relazione all'art. 119 della Costituzione e al principio di leale collaborazione, dalla Regione Emilia-Romagna; ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 61, commi 14, 19, 20, lettera b), e 21, proposte, in relazione agli artt. 117 e 119 della Costituzione, dalla Regione Veneto; ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 61, commi 14, 16, 19, 20, lettera b), e 21, proposte, in relazione agli artt. 117 e 119 della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione, dalla Regione Calabria; ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 61, comma 9, proposte, in relazione agli artt. 117 e 119 della Costituzione, dalla Regione Piemonte; ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 61, comma 15, primo periodo, proposta dalla Provincia autonoma di Trento, in relazione agli artt. 117 e 119 della Costituzione, agli artt. 8, comma 1, numero 1), 9, comma 1, numero 10), 16 e da 69 a 86 (Titolo VI) del *D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670*, nonché all'*art. 2 del D.Lgs. 16 marzo 1992, n. 266*.

(257) La Corte costituzionale, con sentenza 16 - 30 dicembre 2009, n. 341 (Gazz. Uff. 7 gennaio 2010, n. 1, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 61, comma 9, proposte, in relazione all'art. 119 della Costituzione, dalle Regioni Emilia-Romagna e Veneto; ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 61, commi 14 e 16, proposte, in relazione agli artt. 117 e 119 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna; ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 61, comma 20, lettera b), proposta, in relazione all'art. 119 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna; ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 61, comma 21, proposta, in relazione all'art. 119 della Costituzione e al principio di leale collaborazione, dalla Regione Emilia-Romagna; ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 61, commi 14, 19, 20, lettera b), e 21, proposte, in relazione agli artt. 117 e 119 della Costituzione, dalla Regione Veneto; ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 61, commi 14, 16, 19, 20, lettera b), e 21, proposte, in relazione agli artt. 117 e 119 della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione, dalla Regione Calabria; ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 61, comma 9, proposte, in relazione agli artt. 117 e 119 della Costituzione, dalla Regione Piemonte; ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 61, comma 15, primo periodo, proposta dalla Provincia autonoma di Trento, in relazione agli artt. 117 e 119 della Costituzione, agli artt. 8, comma 1, numero 1), 9, comma 1, numero 10), 16 e da 69 a 86 (Titolo VI) del *D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670*, nonché all'*art. 2 del D.Lgs. 16 marzo 1992, n. 266*.

(258) La Corte costituzionale, con sentenza 16 - 30 dicembre 2009, n. 341 (Gazz. Uff. 7 gennaio 2010, n. 1, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 61, comma 9, proposte, in relazione all'art. 119 della Costituzione, dalle Regioni Emilia-Romagna e Veneto; ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 61, commi 14 e 16, proposte, in relazione agli artt. 117 e 119 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna; ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 61, comma 20, lettera b), proposta, in relazione all'art. 119 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna; ha

dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 61, comma 21, proposta, in relazione all'art. 119 della Costituzione e al principio di leale collaborazione, dalla Regione Emilia-Romagna; ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 61, commi 14, 19, 20, lettera b), e 21, proposte, in relazione agli artt. 117 e 119 della Costituzione, dalla Regione Veneto; ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 61, commi 14, 16, 19, 20, lettera b), e 21, proposte, in relazione agli artt. 117 e 119 della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione, dalla Regione Calabria; ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 61, comma 9, proposte, in relazione agli artt. 117 e 119 della Costituzione, dalla Regione Piemonte; ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 61, comma 15, primo periodo, proposta dalla Provincia autonoma di Trento, in relazione agli artt. 117 e 119 della Costituzione, agli artt. 8, comma 1, numero 1), 9, comma 1, numero 10), 16 e da 69 a 86 (Titolo VI) del *D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670*, nonché all'*art. 2 del D.Lgs. 16 marzo 1992, n. 266*.

(259) La Corte costituzionale, con sentenza 16 - 30 dicembre 2009, n. 341 (Gazz. Uff. 7 gennaio 2010, n. 1, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 61, comma 9, proposte, in relazione all'art. 119 della Costituzione, dalle Regioni Emilia-Romagna e Veneto; ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 61, commi 14 e 16, proposte, in relazione agli artt. 117 e 119 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna; ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 61, comma 20, lettera b), proposta, in relazione all'art. 119 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna; ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 61, comma 21, proposta, in relazione all'art. 119 della Costituzione e al principio di leale collaborazione, dalla Regione Emilia-Romagna; ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 61, commi 14, 19, 20, lettera b), e 21, proposte, in relazione agli artt. 117 e 119 della Costituzione, dalla Regione Veneto; ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 61, commi 14, 16, 19, 20, lettera b), e 21, proposte, in relazione agli artt. 117 e 119 della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione, dalla Regione Calabria; ha dichiarato inammissibili le questioni di

legittimità costituzionale dell'art. 61, comma 9, proposte, in relazione agli artt. 117 e 119 della Costituzione, dalla Regione Piemonte; ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 61, comma 15, primo periodo, proposta dalla Provincia autonoma di Trento, in relazione agli artt. 117 e 119 della Costituzione, agli artt. 8, comma 1, numero 1), 9, comma 1, numero 10), 16 e da 69 a 86 (Titolo VI) del *D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670*, nonché all'*art. 2 del D.Lgs. 16 marzo 1992, n. 266*.

(260) La Corte costituzionale, con sentenza 16 - 30 dicembre 2009, n. 341 (Gazz. Uff. 7 gennaio 2010, n. 1, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 61, comma 9, proposte, in relazione all'art. 119 della Costituzione, dalle Regioni Emilia-Romagna e Veneto; ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 61, commi 14 e 16, proposte, in relazione agli artt. 117 e 119 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna; ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 61, comma 20, lettera b), proposta, in relazione all'art. 119 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna; ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 61, comma 21, proposta, in relazione all'art. 119 della Costituzione e al principio di leale collaborazione, dalla Regione Emilia-Romagna; ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 61, commi 14, 19, 20, lettera b), e 21, proposte, in relazione agli artt. 117 e 119 della Costituzione, dalla Regione Veneto; ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 61, commi 14, 16, 19, 20, lettera b), e 21, proposte, in relazione agli artt. 117 e 119 della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione, dalla Regione Calabria; ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 61, comma 9, proposte, in relazione agli artt. 117 e 119 della Costituzione, dalla Regione Piemonte; ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 61, comma 15, primo periodo, proposta dalla Provincia autonoma di Trento, in relazione agli artt. 117 e 119 della Costituzione, agli artt. 8, comma 1, numero 1), 9, comma 1, numero 10), 16 e da 69 a 86 (Titolo VI) del *D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670*, nonché all'*art. 2 del D.Lgs. 16 marzo 1992, n. 266*.

(261) La Corte costituzionale, con sentenza 16 - 30 dicembre

2009, n. 341 (Gazz. Uff. 7 gennaio 2010, n. 1, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 61, comma 9, proposte, in relazione all'art. 119 della Costituzione, dalle Regioni Emilia-Romagna e Veneto; ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 61, commi 14 e 16, proposte, in relazione agli artt. 117 e 119 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna; ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 61, comma 20, lettera b), proposta, in relazione all'art. 119 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna; ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 61, comma 21, proposta, in relazione all'art. 119 della Costituzione e al principio di leale collaborazione, dalla Regione Emilia-Romagna; ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 61, commi 14, 19, 20, lettera b), e 21, proposte, in relazione agli artt. 117 e 119 della Costituzione, dalla Regione Veneto; ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 61, commi 14, 16, 19, 20, lettera b), e 21, proposte, in relazione agli artt. 117 e 119 della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione, dalla Regione Calabria; ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 61, comma 9, proposte, in relazione agli artt. 117 e 119 della Costituzione, dalla Regione Piemonte; ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 61, comma 15, primo periodo, proposta dalla Provincia autonoma di Trento, in relazione agli artt. 117 e 119 della Costituzione, agli artt. 8, comma 1, numero 1), 9, comma 1, numero 10), 16 e da 69 a 86 (Titolo VI) del *D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670*, nonché all'*art. 2 del D.Lgs. 16 marzo 1992, n. 266*.

(262) La Corte costituzionale, con sentenza 16 - 30 dicembre 2009, n. 341 (Gazz. Uff. 7 gennaio 2010, n. 1, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 61, comma 9, proposte, in relazione all'art. 119 della Costituzione, dalle Regioni Emilia-Romagna e Veneto; ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 61, commi 14 e 16, proposte, in relazione agli artt. 117 e 119 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna; ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 61, comma 20, lettera b), proposta, in relazione all'art. 119 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna; ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 61, comma 21, proposta, in relazione all'art. 119 della Costituzione e al principio di leale collaborazione, dalla Regione Emilia-Romagna; ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 61, commi 14, 19, 20, lettera b), e 21, proposte, in relazione agli artt. 117 e 119 della Costituzione, dalla Regione Veneto; ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 61, commi 14, 16, 19, 20, lettera b), e 21, proposte, in relazione agli artt. 117 e 119 della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione, dalla Regione Calabria; ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 61, comma 9, proposte, in relazione agli artt. 117 e 119 della Costituzione, dalla Regione Piemonte; ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 61, comma 15, primo periodo, proposta dalla Provincia autonoma di Trento, in relazione agli artt. 117 e 119 della Costituzione, agli artt. 8, comma 1, numero 1), 9, comma 1, numero 10), 16 e da 69 a 86 (Titolo VI) del *D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670*, nonché all'*art. 2 del D.Lgs. 16 marzo 1992, n. 266*.

Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.

ALL.2

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - 00186 ROMA - VIA ARENULA, 71

PRESIDENZA E SEGRETERIA
00187 ROMA - VIA IV NOVEMBRE, 114
TEL. 06.6976701 r.a. - FAX 06.69767048

CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI
03/02/2010 U-nd/434/2010

/U-MC/2010

Raccomandata A/R

Al Ministero dell'Economia
e delle Finanze
Dipartimento della
Ragioneria Generale dello Stato
Ispettorato Generale per gli
ordinamenti del personale e
l'analisi dei costi del lavoro
pubblico
UFFICIO VII
Via XX settembre, 97
00187 ROMA

Alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica
c.a. del Capo del Dipartimento
Cons. Antonio Naddeo
Corso Vittorio Emanuele II, 116
00186 ROMA

e p.c.

Al Dipartimento della
Funzione Pubblica U.P.P.A.
Ufficio personale pubbliche
amministrazioni
Servizio trattamento del personale
Corso Vittorio Emanuele II, 116
00186 Roma

Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Pesaro e Urbino
Via Montello, 4
61100 PESARO

Oggetto: Art. 61, comma 9, d.l. n. 112/2008 – compenso spettante al dipendente pubblico per i collaudi – ingegneri dipendenti pubblici – richiesta parere – ulteriore sollecito – prot. CNI n. 5961

Con la presente si richiede l'autorevole intervento dell'Ispettorato Generale per gli ordinamenti del personale della Ragioneria Generale dello Stato e del Capo del Dipartimento della Funzione Pubblica, relativamente all'oggetto.

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, Ente pubblico non economico con funzioni di rappresentanza e tutela della Categoria, in data 1/09/2009 ha trasmesso alle Autorità in indirizzo un quesito circa la corretta interpretazione del comma 9 dell'art. 61 del d.l. 25/6/2008 n. 112, convertito dalla legge 6/8/2008 n. 133 ("Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria"), a seguito di una argomentata istanza dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pesaro e Urbino (v. richiesta CNI prot. 4295 del 1/9/2009 allegata).

In precedenza analoga richiesta di parere era stata avanzata al Dipartimento della Funzione Pubblica (v. richiesta CNI prot. 2837 del 19/12/2008 allegata).

In entrambi i casi non si ha avuto riscontro.

In particolare, veniva chiesto se la citata disposizione riguarda tutti gli Ingegneri dipendenti pubblici che abbiano espletato incarichi di collaudo per conto di pubbliche amministrazioni oppure soltanto gli incarichi attribuiti dalla amministrazione di appartenenza, nonché se essa concerne anche gli Ingegneri dipendenti pubblici che abbiano svolto incarichi di collaudo (autorizzati) in qualità di liberi professionisti, essendo in possesso di regolare partita IVA (v. allegati).

I suddetti quesiti non paiono trovare soluzione nemmeno nella circolare n. 36 del 23/12/2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dedicata all'analisi del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 (in allegato).

Sull'argomento si trasmette inoltre l'ulteriore sollecito pervenuto da parte dell'Ordine degli Ingegneri di Pesaro e Urbino, contenente un contributo interpretativo di FEDERCASA (v. richiesta datata 10/11/2009 allegata).

Trattandosi di questioni interpretative che attengono ad una normativa primaria dello Stato, contenente rigorose misure di riduzione della spesa pubblica e di ridistribuzione dei compensi del dipendente pubblico, si ritiene che soltanto i Ministeri in indirizzo, che hanno partecipato alla stesura del testo di legge, siano legittimati a chiarire una volta per tutte la portata della norma in discussione.

Con la presente, quindi, in nome dei principi di efficacia, efficienza e buon andamento – che devono guidare l'operato di tutte le pubbliche amministrazioni – si sollecita una risposta ufficiale, per quanto di competenza, sui quesiti avanzati dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pesaro e Urbino, al fine di permettere ai dirigenti responsabili degli Enti pubblici di liquidare i compensi per i collaudi con cognizione di causa e nel pieno rispetto della legge.

In attesa di un cortese e sollecito riscontro, distinti saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Dott. Ing. Roberto Brandi)

IL PRESIDENTE
(Dott. Ing. Giovanni Rolando)

Allegati:
1) richiesta CNI del 1/9/2009;
2) richiesta CNI del 19/12/2008;
3) circolare MEF n. 36 del 23/12/2008;
4) sollecito Ordine di Pesaro e Urbino del 10/11/2009 (solo per i Ministeri).

+390668997104

ALL. 3

Ministero
dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO
UFFICIO VII

Roma, 17 GEN. 2012

Prot. Nr. 123618
Rif. Prot. Entrata Nr. 114699
Allegati:
Risposta a Nota del:

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Funzione Pubblica
Ufficio personale pubbliche amministrazioni
Servizio trattamento del personale

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DFP 0002694 A-4.17.1.7.5
del 19/01/2012

6354829

PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI
DIP. F.P.
19 GEN 2012
ARRIVO

OGGETTO: Art. 61, comma 9, D.L. 112/2008 - compenso spettante al dipendente pubblico per i collaudi - ingegneri dipendenti pubblici - richiesta parere Ordine di Frosinone.

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha sottoposto all'attenzione dello scrivente e di codesto Dipartimento della funzione pubblica il quesito con il quale l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Frosinone ha chiesto delucidazioni in ordine all'applicazione dell'art. 61, comma 9, del D.L. 112/2008 al collaudo svolto da professionisti dipendenti pubblici, in regime di rapporto part time, per conto di pubbliche amministrazioni.

Come noto, la richiamata disposizione normativa prevede il versamento al bilancio dello Stato del 50% del compenso spettante al dipendente pubblico per l'attività di componente o segretario del collegio arbitrale nonchè per i collaudi svolti in relazione a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

L'ordine degli ingegneri ha chiesto in particolare se la citata disposizione riguardi tutti i professionisti che espletino incarichi di collaudo per conto di amministrazioni pubbliche o solo gli

incarichi attribuiti dall'amministrazione di appartenenza, e se la norma de qua vada applicata anche agli ingegneri dipendenti pubblici che svolgano i predetti incarichi in qualità di liberi professionisti.

Al riguardo, in merito al primo quesito afferente il profilo soggettivo, si devono ritenere destinatari della norma tutti i dipendenti delle amministrazioni pubbliche (di qualifica dirigenziale e non) che svolgano una delle richiamate attività e che ne percepiscano il relativo compenso. Ai fini dell'applicazione della decurtazione in discorso, infatti, non rileva l'amministrazione che assegna l'incarico (quella di appartenenza o altra) bensì la qualità di pubblico impiegato del dipendente che svolge le predette attività e ciò a prescindere dalla tipologia contrattuale di lavoro che lega tale personale all'amministrazione. Si esprime pertanto l'avviso di applicare la norma di cui trattasi anche laddove il rapporto di lavoro assuma la forma contrattuale del part-time. Si ritiene altresì utile precisare, per una corretta demarcazione dell'ambito applicativo della fattispecie, che la norma trova applicazione limitatamente ai collaudi svolti in relazione a "contratti pubblici di lavori, servizi o forniture" e non va pertanto riferita agli incarichi di collaudo riconducibili ad attività che esulino dalla nozione codicistica di "contratto pubblico".

In merito, poi, alla tematica posta con il secondo quesito si ritiene necessaria la pregiudiziale verifica circa la possibilità dell'amministrazione di conferire a un dipendente pubblico a tempo pieno e indeterminato lo svolgimento di un incarico in qualità di libero professionista e se ciò sia eventualmente possibile in costanza di un rapporto di lavoro part-time. In caso affermativo si tratta di verificare se l'espletamento di tale incarico professionale sia sufficiente ad escludere l'operatività della norma in argomento. Ad avviso dello scrivente l'esclusione andrebbe circoscritta esclusivamente ai professionisti del tutto estranei all'amministrazione mentre appare dubbia la possibilità di un'interpretazione estensiva dell'esclusione anche nei confronti dei dipendenti pubblici (sia pur in regime di part time) in quanto ciò vanificherebbe la portata applicativa della disposizione. Su tale specifico punto si rinvia comunque alle valutazioni di codesto Dipartimento.

Sotto altro profilo, per quanto attiene all'obbligo del prescritto versamento del 50% del compenso ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, si ritengono opportune le seguenti precisazioni.

Innanzitutto, è opportuno evidenziare che –ai sensi del comma 17, secondo periodo, del citato art. 61- gli enti territoriali, gli enti di competenza regionale o delle province autonome di Trento e Bolzano e gli enti del Servizio sanitario nazionale non devono procedere al versamento al bilancio dello Stato delle somme trattenute.

+390668997104

Nello specifico la circolare MEF n. 36 del 23 dicembre 2008 ha precisato che "*il 50% del compenso spettante al dipendente per le attività di componente o segretario del collegio arbitrale e di collaudo debba essere riassegnato dall'amministrazione ai fondi per il finanziamento del trattamento economico accessorio, secondo modalità da definirsi autonomamente da parte di ogni singolo ente*".

Alla luce di quanto sopra, va da sé che la riduzione dei compensi dovuti ai dipendenti pubblici in applicazione del citato art. 61, comma 9, debba essere versata all'amministrazione o all'ente pubblico dove, sulla base dell'apposita autorizzazione ad espletare incarichi in questione, i dipendenti medesimi prestano servizio, affinchè le relative somme possano confluire nei pertinenti fondi per il finanziamento del trattamento accessorio del personale.

Si rappresenta che, per le finalità di cui al comma 9 sopra richiamato, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio statale è stato istituito il capitolo n. 3490 –destinato ad accogliere i versamenti in argomento – suddiviso in articoli che si riferiscono alle varie amministrazioni di appartenenza dei dipendenti cui spettano i compensi per arbitrati e collaudi.

Il Ragioniere Generale dello Stato

+390668997104

ALL. 4

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

SERVIZIO STUDI E CONSULENZA TRATTAMENTO PERSONALE

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DFP 0006156 P-4.17.1.7.5
del 13/02/2012

6428931

CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI
16/02/2012 E-fca/715/2012

Consiglio nazionale degli ingegneri
Via IV novembre, 114
00187 ROMA

e, p.c. Al Ministero dell'economia e delle finanze
Dipartimento RGS/IGOP
Via XX Settembre, 97
00187 ROMA

OGGETTO: attività di collaudo degli ingegneri dipendenti da amministrazioni pubbliche – art. 61, comma 9, del d.l. n. 112 del 2008.

Si fa riferimento alla lettera n. 4751/2011 con cui, su richiesta di alcuni Ordini locali, sono stati richiesti da codesto Consiglio nazionale chiarimenti in merito all'ambito di applicazione soggettivo delle disposizioni in materia di collaudo previste dall'articolo 61, comma 9, del decreto legge n. 112 del 2008, convertito con legge n. 133 del 2008, e, in particolare, se le stesse siano applicabili anche agli incarichi di collaudo svolti da dipendenti pubblici in qualità di professionisti titolari di partita IVA.

Su tale questione il Ministero dell'economia e delle finanze -Dipartimento RGS, che legge per conoscenza, ha trasmesso a questo Dipartimento l'avviso di competenza con nota n. 123618 del 17 gennaio 2012, sostenendo, per il profilo soggettivo di applicazione, che il comma 9 dell'articolo 61 del citato decreto legge

SP/CCR

deve ritenersi applicabile a tutti i dipendenti delle amministrazioni pubbliche a prescindere dalla considerazione che l'amministrazione conferente sia quella di appartenenza del dipendente ovvero altra amministrazione aggiudicatrice, rilevando ai fini dell'applicazione della norma, esclusivamente la qualità di dipendente pubblico del soggetto incaricato. Il predetto Ministero ha rinviato, invece, alle valutazioni di questo Dipartimento l'esame della compatibilità dello svolgimento di un incarico di collaudo da parte del pubblico dipendente, quale incarico professionale svolto da titolare di partita IVA.

Nel condividere l'avviso del predetto Ministero in merito all'individuazione dell'ambito soggettivo della disposizione in esame, anche in considerazione di una lettura sistematica della norma con le disposizioni in materia di collaudo previste dall'articolo 120 del d.lgs. n. 163 del 2006, si ritiene necessario fornire indicazioni in merito ai possibili profili di incompatibilità derivanti dalla mancata applicazione dei principi generali vigenti in materia al caso di specie.

In proposito, l'articolo 60 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, richiamato dall'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fissa il principio generale sulle incompatibilità per il pubblici dipendenti secondo cui *"L'impiegato non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro..."*. Tale principio è poi derogabile in presenza di particolari presupposti; in particolare, per quanto riguarda lo svolgimento di attività professionale, l'articolo 1, comma 56, e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662, consente l'iscrizione agli albi professionali e lo svolgimento della relativa attività ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50

per cento di quella a tempo pieno; inoltre, l'art. 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001 non consente al dipendente pubblico lo svolgimento di incarichi retribuiti, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza.

Come noto, la partita IVA è uno strumento finalizzato alla riscossione dell'imposta del valore aggiunto, che, in base all'articolo 35 del d.P.R. n. 633 del 1972, è applicata ai *"soggetti che intraprendono l'esercizio di un'impresa, arte o* professione *nel territorio dello Stato...."*, dovendosi intendere per esercizio di arti e professioni, ai sensi dell'articolo 5 del medesimo decreto presidenziale, *"l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di qualsiasi attività di lavoro autonomo da parte di persone fisiche ovvero da parte di società semplici o di associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata delle attività stesse"*.

Ciò posto, in base al combinato disposto delle citate disposizioni, è, quindi, precluso al dipendente pubblico in regime di lavoro a tempo pieno lo svolgimento di incarichi di collaudo ove tali incarichi si collochino nell'ambito dell'esercizio abituale di un'attività professionale da parte del pubblico dipendente, di cui è indice la titolarità in capo al professionista incaricato di partita IVA. Tali incarichi potranno, pertanto, essere svolti solo occasionalmente, previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza.

Si evidenzia, inoltre, che, in base al comma 56 *bis* dell'articolo 1 della legge n. 662 del 1996, *"Ai dipendenti pubblici iscritti ad albi professionali e che esercitano attività professionale non possono essere conferiti incarichi professionali dalle amministrazioni*

pubbliche." Poiché tale disposizione non è stata abrogata, né risulta disapplicata, da norme successive, ivi incluso l'articolo 61, comma 9, del .l. n. 112 del 2008, e visto che l'ordinamento della professione di ingegnere previsto dal Regolamento per la professione d'ingegnere e d'architetto, approvato con R.D. 23.10.1925, n.2537, integrato dal D.P.R.5.6.2001, n.328 non appare precludere la mera iscrizione all'albo dei dipendenti pubblici, si è dell'avviso che lo svolgimento di incarichi di collaudo conferiti da pubbliche amministrazioni sia comunque precluso al pubblico dipendente che svolga attività professionale abituale pur se in regime di part *time* al 50 per cento.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Antonio Naddeo

SP/CCR